

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis. C. 1864 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .	137
ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi posti in votazione</i> ) .....	140
ERRATA CORRIGE .....	138

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 26 marzo 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozi.*

##### La seduta comincia alle 8.40.

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.  
C. 1864 Governo.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 marzo 2014.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, da conto delle sostituzioni e ricorda che nella seduta di ieri si è stabilito di accantonare l'esame gli articoli aggiuntivi 12.01 della XIII Commissione e degli identici \* 12.02 Tancredi, \* 12.03 Elvira Savino e \* 12.04 Pratavia.

Tali articoli aggiuntivi saranno posti in votazione nella seduta odierna; sono con-

tenuti nel fascicolo posto in distribuzione e saranno allegati al resoconto della seduta (*vedi allegato*).

In qualità di relatore conferma il parere contrario sulla proposta emendativa della Commissione Agricoltura e il parere favorevole sui tre identici articoli aggiuntivi, già espresso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Sandro GOZI si rimette alla valutazione della Commissione sull'articolo aggiuntivo 12.01 della XIII Commissione e sugli identici articoli aggiuntivi \* 12.02 Tancredi, \* 12.03 Elvira Savino e \* 12.04 Pratavia.

Filippo GALLINELLA (M5S) in qualità di componente della Commissione Agricoltura richiama gli argomenti che, nella medesima Commissione, hanno motivato l'astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 12.01.

Richiama innanzitutto l'attenzione dei colleghi sull'opportunità di non fare confusione tra i succhi di frutta veri e propri, composti interamente dal succo del frutto, e le bevande analcoliche a base di succo frutta, cui la norma in oggetto fa riferimento. Per tale categoria di bevande, l'aumento della percentuale di succo di frutta richiesto dalla XIII Commissione non de-

termina in ogni caso, a suo avviso, un aumento della loro qualità. Si tratta di prodotti che, a livello europeo, contengono in media una percentuale di succo di frutta pari al 4 per cento, laddove in Italia era già previsto che ne contenessero almeno il 12 per cento. La previsione di un aumento di tale percentuale al 20 per cento espone l'Italia all'apertura di una nuova procedura di infrazione e rischia inoltre di determinare un danno commerciale per i produttori nazionali. Si tratta di un intervento irragionevole, anche in considerazione del fatto che un aumento della percentuale di succo di frutta contenuto in tali bevande non garantisce affatto una accresciuta domanda di frutta prodotta in Italia, che può infatti essere acquistata all'estero, ove ciò risulti più conveniente.

Per tali motivi preannuncia l'astensione del M5S sulle proposte emendative in esame.

Adriana GALGANO (SCpI) ritiene che la posizione assunta dal relatore e dal Governo sia una manifestazione di buon senso. Occorre infatti evitare che il recepimento di direttive o l'intervento su procedure di contenzioso con l'Unione europea siano occasione per introdurre modifiche normative che debbono fare ricorso ad altri strumenti di intervento e seguire un differente *iter* legislativo.

Marina BERLINGHIERI (PD) interviene a nome del gruppo PD ricordando come la XIV Commissione abbia sempre, nei suoi lavori, concentrato il proprio esame sui profili di compatibilità delle norme con l'ordinamento dell'Unione europea, rinviando per il merito delle questioni in esame alle Commissioni competenti. Ringrazia quindi il collega Gallinella per il contributo informativo offerto su di un tema che, come è noto, è stato oggetto di approfondito dibattito nel corso degli ultimi mesi.

Pur condividendo le motivazioni dei colleghi della Commissione Agricoltura, nella direzione di una maggiore tutela della produzione agricola italiana e del

*made in Italy*, ritiene che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 12.01 esponga il Paese al rischio di una nuova procedura di infrazione. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha sempre lavorato per la riduzione del numero delle procedure di infrazione, così come per evitare che potessero aprirsene di nuove, e preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 12.01; chiede nel contempo al Governo di voler tenere conto, nelle sedi opportune, delle motivazioni che hanno portato i colleghi della XIII Commissione a formulare la proposta emendativa in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo 12.01 della XIII Commissione e approva gli identici articoli aggiuntivi \* 12.02 Tancredi, \* 12.03 Elvira Savino e \* 12.04 Pratavia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del disegno di legge europea 2013 *bis* (C. 1864 Governo), come modificato dalla XIV Commissione.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Michele BORDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 8.50.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 205 del 25 marzo 2014:

a pagina 113, seconda colonna, seconda riga, la parola: « Gozi » è soppresa;

a pagina 113, seconda colonna, venticinovesima riga, la parola: « Gozi » è soppressa;

a pagina 131, prima colonna, alla trentaduesima riga, dopo le parole: « ART. 23-bis » inserire, a capo, la seguente rubrica: « *Attuazione di disposizioni non di-*

*rettamente applicabili del Regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013).* ».

a pagina 133, prima colonna, quindicesima riga, la parola: « Gozi » è soppressa.

ALLEGATO

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis  
(C. 1864 Governo)**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI POSTI IN VOTAZIONE**

ART. 12.

*Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande a base di succo di frutta. Caso EU Pilot n. 4738/13/ENTR).*

1. Le bibite analcoliche di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, e successive modificazioni, prodotte in Italia devono avere un contenuto di succo di frutta non inferiore al 20 per cento o della equivalente quantità di succo concentrato o liofilizzato, fatte salve quelle destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonché quelle destinate all'esportazione.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, i commi 16, 16-bis e 16-ter sono abrogati.

3. Le bevande prive del contenuto minimo obbligatorio ai sensi del comma 1, prodotte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere commercializzate entro gli otto mesi successivi a tale data.

**12. 01.** La XIII Commissione.

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR)).*

1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

\* **12. 02.** Tancredi.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR)).*

1. I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

\* **12. 03.** Elvira Savino.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

ART. 12-bis.

*(Disposizioni in materia di bevande analcoliche (Caso UE Pilot n. 4738/13/ENTR)).*

*I commi 16, 16-bis e 16-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012,*

n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sono abrogati.

**\* 12. 04.** Prataviaera.

**(Approvato)**